



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Cap. 64039; C.F. 80005210671 ☎ 0861 - 66120; Fax: 667400

Ordinanza N. 101 del 9/5/2017

Prot. N. 2248 del 09/05/2017

Oggetto: Divieto utilizzo acqua per consumo umano diretto e per la preparazione degli alimenti nel territorio della frazione di Val Vomano.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2247, l'Asl di Teramo ha comunicato che, a seguito degli esiti dei prelievi effettuati dall'ARTA di L'Aquila presso le sorgenti idriche del Gran Sasso, è emersa la non conformità per odore e sapore dell'acqua immessa in rete e ha invitato i Sindaci dei Comuni interessati, in qualità di Autorità Sanitarie Locali, a emanare ordinanza contingibile ed urgente di limitazione d'uso dell'acqua in rete con divieto di utilizzo per uso idropotabile nella frazione di Val Vomano di questo Comune e possibilità di uso per soli fini igienici;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone, al comma 5, che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

Considerato che la suddetta ASL, con la medesima nota, ha comunicato che il divieto resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di conformità che sarà tempestivamente comunicato;

Considerato, inoltre, che nelle more, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee al consumo umano diretto e per la preparazione degli alimenti;

Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, di ordinare il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, sul territorio della frazione di Val Vomano;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano diretto e per la preparazione degli alimenti, sul territorio della frazione di Val Vomano, fino a revoca della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola all'Albo Pretorio on line e sul Sito del Comune di Penna Sant'Andrea.

DEMANDA


Agli uffici competenti la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera di Val Vomano.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR della Regione Abruzzo nei termini e con le modalità previsti dalla L. 1034/1971 e ss.mm.ii.
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

Penna Sant'Andrea, li 9/5/2017

IL SINDACO
Severino Serrani



[Handwritten signature]